



## Comunità Montana dei monti Martani, Serano e Subasio

(gestione commissariale ex D.P.G.R. dell'Umbria N. 3 del 14/01/2012)

Il Direttore

### COMUNICATO

**Oggetto: Modificazioni alla L.R. N. 8 del 16/09/2011: Semplificazione amministrativa. Parere in merito allo abbattimento Piante di Ulivo.**

L'art. 120 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali), era intervenuto attribuendo ai Centri di Assistenza Agraria l'emissione della certificazione per l'abbattimento di piante di ulivo.

L'articolo 10, comma 2, della legge regionale 4/4/2012, n. 7 ha ulteriormente modificato la disciplina prevedendo testualmente:

2. Il [comma 5 dell'articolo 22-bis della l.r. 27/2000](#), come sostituito dall' [articolo 120 della l.r. 8/2011](#), successivamente modificato dall' [articolo 76, comma 8 della l.r. 18/2011](#), è sostituito dal seguente:

" 5. L'autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b) è concessa previo parere dell'unione speciale di comuni di cui al [Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18](#) (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative). "

Laddove l'abbattimento riguardi i casi di cui alle lett. a) e b), il provvedimento del Comune **andrà corredato dal parere della Unione Speciale di Comuni.**

Questi i casi che richiedono nuovamente il parere della Comunità Montana (rectius: dell'Unione Speciale di Comuni):

a) *qualora ne sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovuta a cause non rimovibili;*

b) *alberi che per eccessiva fittezza dell'impianto rechino danni all'oliveto.*

Al riguardo si significa che l'articolo 63 della l.r. 23/12/2011, n. 18 prevede espressamente che:

#### **Art. 63**

(Soppressione delle comunità montane)

1. ....Omissis .....

2. ....Omissis .....

**3. Le comunità montane, ancorché sciolte, continuano ad esercitare le funzioni conferite con la presente legge alle unioni speciali di comuni fino alla data di adozione dello statuto di ciascuna unione ai sensi dell'articolo II e all'Agenzia forestale regionale fino alla data di trasferimento del personale nei ruoli dell' Agenzia stessa ai sensi dell'articolo 69 comma 3.**



Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Spoleto, Trevi, Valtopina

**P. Iva e Cod. fisc. N. 03049970548**

Sede legale e operativa Valtopina: Tel.: 0742/75191 Fax 0742/751937

Sede operativa Spoleto: tel.: 0743/2141 Fax 0743223757

[www.montimartaniseranosubasio.it](http://www.montimartaniseranosubasio.it)

e-mail: [info@montimartaniseranosubasio.it](mailto:info@montimartaniseranosubasio.it)

# Comunità Montana dei monti Martani, Serano e Subasio

(gestione commissariale ex D.P.G.R. dell'Umbria N. 3 del 14/01/2012)


In relazione a quanto precede


SI COMUNICA CHE

nelle more della costituzione delle Unioni Speciali di Comuni la Comunità Montana è chiamata a fornire ai Comuni il parere di cui sopra.

10/08/2012

Il Direttore  
Dott. Marco Vinicio Galli



<p><b>Sistema di gestione ambientale certificato</b></p>  <p>SGS</p>	<p>Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Spoleto, Trevi, Valtopina</p> <p><b>P. Iva e Cod. fisc. N. 03049970548</b></p> <p>Sede legale e operativa Valtopina: Tel.: 0742/75191 Fax 0742/751937 Sede operativa Spoleto: tel.: 0743/2141 Fax 0743223757</p> <p><a href="http://www.montimartaniseranosubasio.it">www.montimartaniseranosubasio.it</a> e-mail: info@montimartaniseranosubasio.it</p>
---	--